

## **Mascherine chirurgiche e filtranti prive di marchio Ce utilizzabili come DPI**

### **Il DL «Cura Italia» ne autorizza l'uso fino al 31 luglio per tutti i lavoratori impossibilitati ad osservare la distanza di sicurezza di un metro.**

Il decreto legge n. 18/2020, (c.d. "Cura Italia") introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e in particolare in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui devono essere dotati i lavoratori per limitare il rischio biologico, nella fattispecie da COVID-19.

La disciplina vigente in materia di DPI (art. 74 comma 1 DLgs. 81/2008) comprende le disposizioni di cui al DM 2 maggio 2001, all'allegato VIII del DLgs. 81/2008 ed all'allegato II del Reg. Ue 425/2016. Tali norme prevedono diverse tipologie di DPI, in relazione alla natura dell'attività svolta, all'organizzazione e ai fattori specifici di rischio presenti nell'ambiente di lavoro.

In relazione al rischio biologico da COVID-19 sono da considerarsi indispensabili, oltre all'utilizzo dei guanti, i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, in quanto evitano o limitano l'ingresso di agenti potenzialmente pericolosi nelle vie aeree. La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, impedendone l'inalazione.

Tra i DPI a protezione delle vie respiratorie elencati dal DLgs. 81/2008 figurano sia le semi maschere filtranti monouso che soddisfano i requisiti richiesti dalla norma tecnica UNI EN 149:2001 (si tratta di dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento), sia le maschere intere filtranti con protezione FFP2 (di cui alla circolare del ministero della Salute n. 4373/2020) o FFP3, normalmente prescritte per il personale sanitario e di laboratorio, in presenza di pazienti infetti da microrganismi a trasmissione aerea che possono causare patologie gravi. L'elenco di cui al DLgs. 81/2008 non contempla invece tra i DPI le mascherine chirurgiche o igieniche sprovviste di filtro, in quanto non proteggono l'operatore – ma solo l'eventuale paziente – da possibili contaminazioni.

Questo è il quadro su cui si innesta l'attuale situazione di emergenza epidemiologica, e sul quale l'art. 16 del DL 18/2020 interviene alla luce della limitata disponibilità di maschere filtranti sul mercato (il cui utilizzo deve prioritariamente essere riservato al personale sanitario), includendo fino al termine dello stato di emergenza (vale a dire fino al 31 luglio 2020, ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso) tra i DPI autorizzati per il contenimento del contagio dal virus COVID-19 per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, anche le mascherine chirurgiche disponibili in commercio (il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del DL n. 9 del 2 marzo 2020).

In parallelo l'art. 15 del decreto "Cura Italia" autorizza, fino al termine dello stato di emergenza, l'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio Ce e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Ove i dispositivi risultino non conformi, non possono comunque essere né prodotti, né immessi in commercio.

All'art. 43 il decreto prevede poi l'erogazione di contributi alle imprese per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari: i contributi sono finalizzati al sostegno della continuità, in sicurezza, dei processi produttivi. Nel dettaglio, l'INAIL dovrà provvedere, entro il 30 aprile 2020, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Le modalità di richiesta dei contributi saranno rese note a breve con apposite disposizioni di prassi.

Selargius, 24/03/2020